



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 838 DEL 29/04/2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE IDROMETRICA Diga di Campolattaro (n. arch. 1391) fiume Tammaro, Comune di Campolattaro (BN). Accordo di finanziamento FSC 2014-2020 ai sensi delle Delibere Cipe 25/2016, n. 54/2016 e n. 12/2018 – Interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro - Richiedente ASEA Agenzia Sannita Energia Ambientale.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA la richiesta presentata dall'azienda speciale ASEA (Agenzia Sannita Energia Ambientale), prot. n. 1232 del 15/04/2022, acquisita al prot. dell'Ente in data **15/04/2022** al n. **0008951**, avente per oggetto *"richiesta autorizzazione installazione di una stazione idrometrica lungo il viadotto "Tammaro"(n. arch. 1391) fiume Tammaro, Comune di Campolattaro (BN). Accordo di finanziamento FSC 2014-2020 ai sensi delle Delibere Cipe 25/2016, n. 54/2016 e n. 12/2018 – Interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro;*

VISTA la relazione tecnica illustrativa e di calcolo redatta dal Direttore dei Lavori ing. Camillo Annaloro;

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. "Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

VISTO il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza);

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono in capo ai sottoscritti, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;

VISTE

le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n.2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

la Deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;

VISTO il Decreto n. 73 del 14/12/2021 del Vice Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito al dirigente ing. Angelo Giordano l'incarico di dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture;

VISTO il Decreto Lgs. n.33 del 14/03/2013, che prevede l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e

Fatti salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi

DETERMINA

1) di rilasciare dall'azienda speciale ASEA (Agenzia Sannita Energia Ambientale), **l'Autorizzazione ad eseguire i lavori di INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE IDROMETRICA a monte dell'invaso idrico (Diga di Campolattaro) sul fiume Tammaro**(n. arch. 1391), Comune di Campolattaro (BN) - Accordo di finanziamento FSC 2014-2020 ai sensi delle Delibere Cipe 25/2016, n. 54/2016 e n. 12/2018 – Interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro per il miglioramento funzionale della stazione idrometrica di misura e controllo della diga;

2) di Dare Atto altresì che Il presente provvedimento è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

Interventi riassunti nella tabella sotto riportata:			
lavori di installazione di una stazione idrometrica	Località		Comune
	Viadotto Tammaro sovrastante il fiume Tammaro		Campolattaro
n. 3 misuratori a sbalzo	n. 1 Palo metallico H m.3,00	n. 1 asta idrometrica	
Art. 1	I lavori dovranno essere eseguiti conformemente agli elaborati tecnici, presentati in allegati alla richiesta acquisita al prot. dell'Ente al n. 8951 del 15/04/2022 ;		
Art. 2	<p><u>Il concessionario è tenuto a trasmettere a questo Settore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - la data di INIZIO dei LAVORI (almeno 10 giorni prima) in uno con i dati della ditta esecutrice delle opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.); - crono programma temporale dei lavori; <p><u>Al termine dei lavori dovrà, altresì, trasmettere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ULTIMAZIONE dei LAVORI con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche; - Documentazione fotografica (composta da minimo 4 foto) a colori delle opere realizzate e l'ambiente circostante; 		
Art. 3	<u>PRESCRIZIONI</u> I sostegni dei misuratori dovranno essere situati fuori della carreggiata stradale, dovranno essere opportunamente protetti secondo le disposizioni legislative vigenti, restando questo Ente indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni a persone e cose ;		
Art. 4	I lavori dovranno avere inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data indicata, dal concessionario, nella comunicazione di inizio dei lavori . Il termine di ultimazione potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la sospensione temporanea dei lavori autorizzati;		
Art. 5	Prima di iniziare i lavori il concessionario dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri servizi interferenti con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione. Il concessionario resta unico responsabile di eventuali danni e/o disagi arrecati a terzi a seguito della realizzazione delle opere;		
Art. 6	<p>Durante l'esecuzione dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale e sue pertinenze e quindi entro i confini della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con il bordo esterno della banchina e/o altre diverse pertinenze esistenti, nei tratti a piano campagna; - E' vietato interrompere e/o ostacolare il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale; - Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna, conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002; 		
Art. 7	<u>MANUTENZIONE DELLE OPERE REALIZZATE</u> Il concessionario è obbligato ad assicurare la manutenzione , ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti oggetto della presente autorizzazione, significandosi che le responsabilità civili e penali ed i connessi risarcimenti per eventuali danni a cose e/o persone, ascrivibili alla mancanza di tempestivi interventi manutentivi, restano ad esclusivo carico del concessionario;		
Art. 8	Tutte le opere dovranno essere realizzate fatti salvi i diritti della Amministrazione Provinciale di Benevento e di terzi; Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere richieste le necessarie ed eventuali autorizzazioni di legge ad altri Enti;		
Art. 9	L'Amministrazione Provinciale si riserva di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedono, modifiche al		

	tratto di strada, in corrispondenza delle opere oggetto di concessione, senza che il concessionario possa opporvisi; In tal caso l' Amministrazione Provinciale potrà in ogni tempo, modificare la concessione o anche revocarla, in tutto o in parte, con congruo preavviso e dietro emanazione di apposito provvedimento opportunamente motivato, senza che il concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere. Il Concessionario, nel periodo precisato nel preavviso suddetto, dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche, oppure allo spostamento definitivo o provvisorio o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione del piano viabile e relative pertinenze, eseguendo tutti i lavori, nei tempi e con modalità che saranno prescritte dalla PROVINCIA DI BENEVENTO , a suo insindacabile giudizio. In caso d'inadempienza totale o parziale, si provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario. Analogamente si procederà nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinuncia o decadenza;
Art. 10	Quando i lavori comportano il restringimento della carreggiata ad una larghezza inferiore a m 5,60 occorre disciplinare il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi dell'art.42, comma3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
Art. 11	La concessione decade di validità se non verranno rispettati le prescrizioni riportate nel presente atto concessorio.
Art. 12	SANZIONI Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda all'osservanza delle normative in vigore attinente e conseguenti gli interventi da effettuare, che dovranno essere rispettate dal soggetto interessato, il quale in difetto, oltre ad incorrere a provvedimenti sanzionatori, sarà responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal non rispetto di tali normative. Per le violazioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al DLgs 285 del 30.4.1992 "Nuovo codice della strada" da parte degli organi competenti.

4) di informare che il presente atto:

- 1) dovrà essere custodito in cantiere per essere esibito ad ogni richiesta del personale addetti al controllo;
- 2) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Provincia nei tempi e modi di legge;

5) l'indirizzo da utilizzare per l'invio di comunicazioni:Pec: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

6) di trasmettere copia del presente atto all'agenzia speciale ASEA Benevento.

il Tecnico

f.to Geom. Marcello Capobianco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

